

(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

## RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 1997

sulle misure da adottare in materia di lotta contro i matrimoni fittizi

(97/C 382/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'articolo K.1, punto 3 del trattato sull'Unione europea,

considerate le disposizioni della risoluzione sull'armonizzazione delle politiche nazionali relative al ricongiungimento familiare (conclusioni di Copenaghen del 1° giugno 1993);

considerando che il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia è riconosciuto dall'articolo 12 della convenzione europea dei diritti dell'uomo nonché dall'articolo 16 della dichiarazione universale sui diritti dell'uomo e che il diritto al rispetto della vita familiare è riconosciuto dall'articolo 8 della convenzione europea dei diritti dell'uomo;

prendendo atto del fatto che i matrimoni fittizi costituiscono un mezzo per eludere le norme relative all'ingresso ed al soggiorno dei cittadini dei paesi terzi;

convinto che gli Stati membri debbano adottare, o continuare ad adottare, misure equivalenti per lottare contro questo fenomeno;

considerando che la presente risoluzione non persegue l'obiettivo di introdurre dei controlli sistematici per tutti i matrimoni con cittadini dei paesi terzi, ma che si effettueranno accertamenti qualora esistano sospetti fondati;

considerando che la presente risoluzione lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di verificare eventualmente prima della celebrazione del matrimonio se si tratta di un matrimonio fittizio;

considerando che la presente risoluzione non pregiudica il diritto comunitario,

ADOTTA LA PRESENTE RISOLUZIONE:

1) Ai sensi della presente risoluzione per «matrimonio fittizio» s'intende il matrimonio di un cittadino di uno Stato membro, o di un cittadino di un paese

terzo che soggiorna regolarmente in uno Stato membro, con un cittadino di un paese terzo unicamente allo scopo di eludere le norme relative all'ingresso e al soggiorno dei cittadini dei paesi terzi e di ottenere per il cittadino del paese terzo un permesso di soggiorno o un titolo di soggiorno in uno Stato membro.

2) I fattori che consentono di presumere che un matrimonio sia fittizio sono in particolare:

- il mancato mantenimento del rapporto di convivenza,
- l'assenza di un contributo adeguato alle responsabilità che derivano dal matrimonio,
- il fatto che i coniugi non si siano mai incontrati prima del matrimonio,
- il fatto che i coniugi commettano errori sui loro rispettivi dati personali (nome, indirizzo, nazionalità, occupazione), sulle circostanze in cui si sono conosciuti o su altre informazioni importanti di carattere personale che li riguardano,
- il fatto che i coniugi non parlino una lingua comprensibile per entrambi,
- il fatto che venga corrisposta una somma di denaro affinché il matrimonio sia celebrato (eccettuate le somme corrisposte a titolo di dote, qualora si tratti di cittadini dei paesi terzi nei quali l'apporto di una dote è una prassi normale),
- il fatto che dai precedenti di uno o dei due coniugi risultino indicazioni di precedenti matrimoni fittizi o irregolarità in materia di soggiorno.

In questo contesto, tali informazioni possono risultare:

- da dichiarazioni degli interessati o di terzi,
- da informazioni tratte da documenti scritti,
- da informazioni ottenute nel corso di un'indagine.

- 3) Qualora esistano fattori a sostegno del sospetto che si tratti di un matrimonio fittizio, gli Stati membri rilasciano al cittadino di un paese terzo il permesso di soggiorno o un titolo di soggiorno in virtù del matrimonio soltanto previa verifica da parte delle autorità competenti secondo la legislazione nazionale che il matrimonio non è fittizio e che sono soddisfatte le altre condizioni relative all'ingresso e al soggiorno. L'accertamento può implicare un colloquio separato con ciascuno dei due coniugi.
  - 4) Allorché le autorità competenti secondo la legislazione nazionale stabiliscono che il matrimonio è fittizio, il permesso di soggiorno, ovvero il titolo di soggiorno in virtù del matrimonio del cittadino del paese terzo viene di norma ritirato, revocato o non rinnovato.
  - 5) Il cittadino del paese terzo ha la possibilità di contestare o di fare riesaminare, conformemente al diritto nazionale, una decisione di rifiuto, di ritiro, di revoca o di non rinnovo del permesso di soggiorno ovvero del titolo di soggiorno, sia dinanzi ad un organo giurisdizionale che dinanzi all'autorità amministrativa competente.
  - 6) Gli Stati membri tengono conto della presente risoluzione in tutte le proposte tese a modificare le loro normative nazionali. Si adoperano inoltre per adeguare le rispettive normative nazionali alla presente risoluzione anteriormente al 1° gennaio 1999.
- Il Consiglio esamina annualmente l'applicazione della presente risoluzione, a decorrere dal 1° gennaio 1999.
-

### **AVVISO AI LETTORI**

Nel 1998 verranno apportati vari cambiamenti alle modalità di abbonamento alla Gazzetta ufficiale (GU) serie L (legislazione) e C (comunicazioni ed informazioni). Il presente avviso intende fornire agli abbonati una scelta aggiornata riguardo alle nuove possibilità.

### **SERVIZIO GIURIDICO DELL' UE**

A partire da gennaio 1998, il testo completo (comprendente tabelle e grafici) delle nuove edizioni della GU serie L+C sarà disponibile nelle 11 lingue ufficiali, gratuitamente per 20 giorni, su Internet (<http://europa.eu.int>).

### **GU SERIE L+C SU CD-ROM**

Nel 1998 verrà pubblicata una versione globale trimestrale della GU serie L+C su CD-ROM, in edizioni monolingue. I vecchi abbonati alla GU serie L+C che desiderano riceverla su CD-ROM, oltre che su carta o microfiche o CELEX, beneficeranno di uno sconto promozionale del 50 % sulla versione CD-ROM. Un'opzione LAN sarà messa a disposizione. Inoltre, copie del CD-ROM possono essere acquistate singolarmente.

### **ABBONAMENTO AL CELEX A CANONE FISSO**

Nella primavera 1998 sarà disponibile un abbonamento al CELEX a canone fisso, per un anno, di 960 ECU, indipendentemente dall'utilizzo. Il CELEX è la base dati giuridica ufficiale dell'UE che offre un'ampia visione della legislazione comunitaria sin dal 1951 (<http://europa.eu.int/celex>).

### **MORE PER RINNOVI DI ABBONAMENTI ALLA VERSIONE SU CARTA**

La spedizione della versione su carta della GU serie L+C verrà interrotta il 31 gennaio 1998 per tutti coloro che non avranno rinnovato l'abbonamento entro tale data. I nuovi abbonati e i ritardatari possono scegliere tra le seguenti possibilità:

- i) rinunciare ai numeri arretrati e pagare solo per i mesi di spedizioni ricevute;
- ii) ricevere i numeri arretrati su CD-ROM e pagare semplicemente l'abbonamento annuo;
- iii) ricevere la versione su carta dei numeri arretrati e pagare il doppio per ogni mese di spedizioni richieste.

Si ricorda che tutte le versioni in abbonamento della Gazzetta ufficiale serie L+C sono già disponibili (su carta, microfiche, off-line e CELEX) presso qualunque membro della rete vendite dell'EUR-OP, esclusi gli agenti incaricati della consegna dei documenti. Per ulteriori informazioni si possono contattare gli agenti di vendita locali sopraelencati.